

ALCUNE NOVITA' INTRODOTTE AL DL 201/2011

Di seguito si segnalano alcune novità al DL 201/2011 c.d. decreto "salva Italia" introdotte con il maxi emendamento del 13/12/2011.

Modifica alla nuova IMU: Con l'emendamento alla manovra sono possibili sconti per gli immobili delle imprese (che potranno essere decisi dai comuni) e le detrazioni familiari nell'Imu sperimentale – pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni – a condizione che il figlio dimori e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. L'importo complessivo delle detrazioni per figli, che si applicano per gli anni 2012 e 2013, non può comunque superare 400 euro. Resta invece confermata la detrazione base di 200 euro e l'aliquota dello 0,4 per mille per la prima casa e dello 0,76 per mille. I figli non devono peraltro essere necessariamente a carico del proprietario dell'abitazione principale.

Al momento nulla è precisato su come si suddivide la detrazione familiare quando vi sono più contitolari dell'immobile. Trattandosi di una maggiorazione della detrazione base dovrebbero trovare applicazione le regole relative a quest'ultima. Ciò significa, in pratica, che la maggiorazione dovrebbe essere suddivisa in parti uguali tra gli aventi diritto, a prescindere dalla quota di possesso dell'immobile.

Non è cambiata la disciplina del potere comunale di elevazione della detrazione base. Il comune può aumentare il beneficio ma se lo fa non può deliberare un'aliquota Imu più alta per le unità immobiliari a disposizione.

L'altra novità dell'emendamento riguarda il coefficiente di moltiplicazione per i fabbricati di banche e assicurazioni, che passa da 60 a 80. Per tutti gli altri fabbricati di categoria D, inoltre, il coefficiente di 60 diventa 65 a partire dal 2013.

Tassa sull'anonimato: sale all'1,35% l'aliquota per il 2013 (è all'1% per il 2012) dell'imposta sui capitali scudati negli ultimi anni e detenuti all'estero; confermato l'1% per chi ha dismesso i beni nel 2012.

Imposta sugli immobili detenuti all'estero: l'imposta sugli immobili detenuti all'estero è introdotta a partire dal 2011. Deve pagarla il proprietario dell'immobile o il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è calcolato per intero.

Il prelievo previsto è dello 0,76% del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo che risulta dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza di questo, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Dall'imposta si può dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.

Mini-patrimoniale: nel 2013 verrà abolito il tetto massimo di 1.200 euro per l'imposta di bollo applicata alle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari. L'aliquota è dell'1 per mille nel 2012 e 1,5 mille per l'anno successivo.

Imposta di bollo sui c/c: è stabilita l'esenzione del bollo annuale (34,20 euro) per i conti correnti intestati a persone fisiche con giacenza media inferiore a 5mila euro. Su quelli intestati a persone non fisiche, invece, l'imposta passa da 73,80 a 100 euro.

ALCUNE NOVITA' INTRODOTTE AL DL 201/2011

Fonte: Il Sole 24 Ore 15 dicembre 2011

Busto Arsizio, 16 dicembre 2011